

## ***Il regime Iva delle prestazioni dell'avvocato fatturate a clienti privati extra-Ue***

di **Alessandro Bonuzzi**

Master di specializzazione

### **IVA nei rapporti con l'estero**

Scopri di più

Le prestazioni di **consulenza**, rese da un avvocato residente a **clienti persone fisiche extra-Ue**, sono **fuori dal campo di applicazione dell'Iva** per mancanza del **presupposto territoriale** dell'imposta, ai sensi dell'[articolo 7-septies, comma 1, lettera c\), D.P.R. 633/1972](#). Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate - Direzione Regionale del Veneto, nella recente risposta all'**interpello** n. **907-430/2024**, ad oggi non ancora pubblicata.

Si ricorda che la norma richiamata prevede che *"In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), **non si considerano effettuate nel territorio dello Stato** le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a **committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità**: ... c) le prestazioni di **consulenza e assistenza tecnica o legale** nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili"*.

È, peraltro, importante evidenziare che, tale **regime di esclusione dall'Iva** trova applicazione anche laddove l'**utilizzo** del servizio **avvenga in Italia**.

Nell'ambito della propria attività professionale, l'avvocato istante effettua prestazioni a clienti persone fisiche non soggetti passivi Iva **domiciliati** e **residenti** al di fuori della Comunità europea. L'attività si sostanzia in prestazioni di **consulenza stragiudiziale** e prestazioni di **assistenza giudiziale**.

L'attività stragiudiziale comprende il servizio di consulenza in materia di **immigrazione** finalizzato all'espletamento di tutti gli **adempimenti necessari all'ottenimento**:

- del **visto** d'ingresso o di soggiorno in Italia;
- del **permesso di soggiorno** in Italia;
- della **cittadinanza italiana**.

Ad esempio, l'avvocato fornisce **supporto consulenziale ai cittadini americani residenti negli Stati Uniti** per la presentazione della **domanda di cittadinanza italiana** tramite **discendenza**

italiana.

L'Attività giudiziale, invece, consiste nell'assistere il Cliente extra-Ue nel **contenzioso civile** in materia di immigrazione che dovesse sorgere tra il Cliente extra-Ue stesso e l'ente/organo statale preposto in caso di **diniego** del visto d'ingresso, del **permesso di soggiorno** o della cittadinanza italiana.

Ad esempio, l'avvocato assiste, quale difensore, il **cittadino americano residente negli Stati Uniti** nel promuovere **ricorso giudiziale** avverso il rigetto della pratica per l'ottenimento della cittadinanza italiana.

La Direzione Regionale del Veneto ritiene applicabile all'attività svolta dall'avvocato l'**esclusione** da Iva prevista dalla lettera c), comma 1, dell'[articolo 7-septies D.P.R. 633/1972](#), sempreché l'esecuzione del servizio implichi **principalmente** la **valutazione soggettiva** del professionista.

In effetti, nel caso prospettato, il **dubbio interpretativo** è collegato alla declinazione della nozione di "**prestazioni di consulenza e assistenza tecnica e legale**". Al riguardo, la DRE del Veneto rappresenta che devono **ritenersi tutt'ora validi** i chiarimenti forniti:

- con la **risoluzione n. 422280/E/1981**, secondo cui "*per consulenze tecniche o legali devono intendersi tutte quelle attività professionali che si estrinsecano in **giudizi, precisazioni, chiarimenti o pareri**. Trattasi, quindi, di prestazioni per le quali è preminente non la rilevanza obiettiva di una determinata realtà, come avviene nelle perizie, bensì la valutazione soggettiva del consulente*";
- con la **successiva [risoluzione n. 59/E/2008](#)**, secondo cui "*nel concetto di consulenza tecnica e legale deve comprendersi non solo l'attività professionale che si estrinseca in giudizi, precisazioni, chiarimenti o pareri, ma anche quella **prettamente legale di assistenza e rappresentanza dei clienti in giudizio***".

D'altro canto, la preminenza della valutazione soggettiva è **insita** nell'attività consulenziale pura, nell'ambito della quale il professionista **consiglia, assiste e guida** il proprio cliente, essendo egli un soggetto qualificato nella materia. Deve, invece, ritenersi esclusa, dal perimetro consulenziale l'attività redazionale di **perizie**, alla cui base c'è una **stima oggettiva**.